

## L'IMPOSTA DI REGISTRO NEI CONTRATTI DELLA CRISI CONIUGALE

*Quello che può sembrare un diverso e nuovo orientamento giurisprudenziale in materia di diritto di famiglia, in realtà altro non è che un percorso normativo che recepisce i cambiamenti in atto nella vita sociale e più in particolare nelle relazioni tra coniugi e tra coppie.*

*L'argomento ha conquistato l'onore delle cronache nell'estate del 2017 con la famosa sentenza della Cassazione (11504/2017) che ha sancito l'irrelevanza del tenore di vita durante il matrimonio ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile.*

*In questa sede si vogliono affrontare i risvolti fiscali di questo nuovo corso, in relazione all'applicazione dell'esonero disposto in materia di Registro dall'art 19 della L. n. 74/1987.*

### Riferimenti Normativi:

- Legge 6 marzo 1987 n. 74 art.19
- D.L. 132 del 12/9/2014
- Legge 6 maggio 2015 n.55
- Cass. Sez. Trib. n. 3110/2016;
- Cassazione n. 11504/2017
- Cassazione I sez. Civ. n. 2036/2018;

### LA NORMA TRIBUTARIA DI ESONERO: L. 74/1987 ART. 19

*1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.*

La norma prevede un esonero totale che riguarda tutti gli atti e documenti relativi sia al procedimento di separazione che a quello di divorzio. Sulla previsione originaria la Corte Costituzionale è intervenuta estendendo l'esonero alle iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione (Corte Costituzionale, 2-15 aprile 1992, n. 176), estendendolo successivamente alla separazione oltre che al divorzio (Corte Costituzionale, 29 aprile - 10 maggio 1999, n. 154).

### LE NUOVE LEGGI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Con il D.L. 132 del 12/9/2014 è iniziato un nuovo percorso legislativo con l'introduzione della "negoziata assistita da avvocati" nel procedimento di separazione tra i coniugi: in estrema sintesi si tratta della norma che ha esteso agli avvocati la possibilità di sancire gli accordi di separazione conclusi tra i coniugi.

La tappa successiva è stata segnata dalla Legge 6 maggio 2015 n.55 che ha ridotto il tempo per poter richiedere il divorzio dopo la separazione (sei mesi in caso di separazione consensuale e dodici mesi in caso di separazione giudiziale).

Con queste nuove norme è stata di fatto attribuita ai coniugi una maggiore libertà nella definizione dei propri accordi, volti alla risoluzione della crisi coniugale, ma soprattutto è stato riconosciuto loro un forte incentivo alla soluzione della crisi, attraverso procedimenti stragiudiziali .

Sulla scia di questo mutato quadro normativo, sono cominciate ad affermarsi le sentenze che stanno cambiando in maniera rilevante e incisiva anche gli effetti economici e patrimoniali della separazione e del divorzio.

In passato la giurisprudenza aveva espresso un orientamento restrittivo, quale ad esempio quello del 2001 della Cassazione (n. 15231) in cui si affermava il principio che gli atti dispositivi del patrimonio che avevano contenuto “eventuale” e non “necessario” erano soggetti a tassazione ordinaria e non godevano della esenzione dell’art. 19 della L. n. 74/1987.

Dopo le richiamate modifiche legislative del 2014 e del 2015 la Cassazione ha manifestato un orientamento molto estensivo della facoltà di regolare autonomamente i rapporti, anche economici, e già nel 2016 con la sentenza n. 3110 del 17/2/2016 Sez. Trib., i giudici della Cassazione attribuiscono a “*tutti gli accordi di separazione*” lo scopo di definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale.

La già citata sentenza della Cassazione n. 11504 del 10/2/2017, oltre ad esprimersi sulla quantificazione dell’assegno divorzile, è interessante e innovativa perché precisa in maniera netta che, dopo la sentenza di divorzio e ai fini dei rapporti economico-patrimoniali (art. 191 co.1 c.c.) i coniugi devono “*considerarsi da allora in poi persone singole*”.

Sulla stessa linea anche la recentissima sentenza della Cassazione (I sez. Civile n. 2036/2018) che si sofferma sul potere dispositivo delle volontà dei coniugi in materia di assetto patrimoniale, esprimendo la seguente massima: l’accordo raggiunto in sede di separazione consensuale non può disciplinare ciò che non ne ha costituito oggetto. Si rafforza pertanto il riconoscimento della superiore e autonoma volontà dei coniugi, quando essi regolano aspetti che sono “*oggetto*” del procedimento di separazione.

## **CONSEGUENZE IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO**

La principale conseguenza in materia di Registro è che l’esonero dell’art. 19 della L. 74/1987 si applica adesso a **tutti gli atti “relativi”** al procedimento di separazione e divorzio, sin dalla fase di presentazione degli stessi alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Si applica inoltre a tutti i trasferimenti, mobiliari e immobiliari, purché connessi al procedimento di separazione o divorzio. Dovrà essere l’Amministrazione a contestare, con oneri a suo carico, la finalità elusiva dell’atto.

## **LA POSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

A fronte di questo mutato scenario normativo e giurisprudenziale non sembra che l’Amministrazione Finanziaria abbia ancora assunto una (diversa) posizione ufficiale. Sull’argomento si registrano quindi documenti di prassi anteriori al 2015.

La Circolare Ade del 29/5/2013 è una guida operativa per la tassazione degli atti notarili e al punto 1.15 si sofferma in particolare sulle disposizioni patrimoniali in favore dei figli, subordinandone l’esenzione ad una esplicita costruzione dell’accordo tra coniugi “*funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale*”. In sostanza l’Agenzia ritiene che l’imposta di registro non sia dovuta **soltanto se** l’accordo tra coniugi non sarebbe stato raggiunto, senza i trasferimenti mobiliari e immobiliari esplicitamente menzionati nell’atto.

Di poco successiva la Circolare Ade 2/E del 2014 che dirama le istruzioni operative relative alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2014, in materia di riduzione di esenzioni; si è di fatto limitata a ribadire che gli esoneri dell'art. 19 della Legge 74/1987 restano confermati.

Risulta però che l'Agenzia delle Entrate abbia accolto in esenzione totale la richiesta di registrazione da parte di un Notaio per un atto istitutivo di trust, con conferimento di alcuni immobili, beneficiari i figli, in attuazione degli accordi di separazione tra coniugi, omologati dal Tribunale.

## **MODALITA' OPERATIVE**

Da quanto sopra esposto è possibile estrarre alcuni punti per orientare i professionisti interessati, legali, commercialisti e notai, nell'assistere i propri clienti.

In primo luogo va ricordato che l'Agenzia ha sempre la possibilità di provare l'eventuale intento elusivo degli accordi, tuttavia la loro redazione, seppure nelle circostanze spesso conflittuali e traumatiche per le parti, può essere anche vista come una opportunità per sistemare, o meglio pianificare gli assetti patrimoniali futuri degli ex coniugi e soprattutto dei figli.

Un errore che è possibile evitare è scrivere l'accordo come un elenco di doveri per le parti e "incollare" in chiusura la frase di rito *"Si richiede la registrazione in esenzione ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987"*.

Sarà infatti più opportuno concedere ampio spazio alle premesse, alle motivazioni e soprattutto alle finalità dei singoli impegni assunti dalle parti, che dovranno sempre essere *orientati* alla soluzione definitiva della crisi e, qualora presenti, all'interesse prioritario del benessere dei figli. Le parti non hanno nessun interesse a essere sintetici nella stesura di un accordo che deve essere frutto di una *"negoziazione globale"* come la definisce la stessa Corte di Cassazione nella citata sentenza del 2016. La globalità dell'accordo deve chiaramente emergere dall'estensione del suo testo.

L'accordo dovrà necessariamente richiamare e indicare nel dettaglio tutti gli atti che dovranno essere stipulati, contestualmente o successivamente, ma al di fuori dell'accordo di separazione o divorzio e che, come tali, godranno anch'essi dell'esenzione fiscale.

Le obbligazioni assunte dai coniugi e gli atti richiamati nell'accordo dovranno essere:

- collegati al procedimento di separazione o divorzio;
- funzionali alla soluzione del conflitto tra coniugi;
- in presenza di figli, dovranno produrre effetti favorevoli ad essi, nell'interesse del loro benessere;
- non devono soddisfare intenti di liberalità.

In esenzione da imposta saranno quindi, a titolo esemplificativo:

- le divisioni di immobili in comunione;
- i trasferimenti immobiliari e mobiliari tra i coniugi e a favore dei figli;
- i conferimenti in trust che abbiano come scopo la segregazione di immobili e mobili e come beneficiari gli ex componenti della famiglia.

In un'ottica di pianificazione patrimoniale potrebbero essere presi in considerazione alcuni possibili benefici indiretti che si otterrebbero da trasferimenti, mobiliari e immobiliari. Ad esempio il trasferimento di un immobile ad un coniuge o ai figli potrebbe precludere loro la possibilità di acquistare in futuro altro immobile, da essi desiderato, con i benefici della prima casa; in questo caso il trasferimento in trust, consentirebbe di destinare gli immobili ai beneficiari nominati, senza però che essi ne risultino proprietari, almeno fino al termine di durata stabilita (necessariamente) dal trust.

Altra possibilità è quella di trasferire denaro al coniuge o ai figli, con lo scopo di destinarlo alla ristrutturazione di un immobile per far fruire del beneficio della detrazione fiscale del 50% un soggetto che ne avrebbe maggiore interesse, per reddito, età, capienza degli oneri, ecc..

Sempre in materia di pianificazione patrimoniale-coniugale, un ulteriore spunto di riflessione, che richiede tuttavia un approfondimento specifico per la complessità dell'argomento, riguarda l'erogazione di somme *una tantum* in sede di divorzio. Infatti queste somme hanno natura potenzialmente imponibile, o meno, a seconda che vengano qualificate "*assegno divorzile una tantum*" o diversamente un "*trasferimento di natura mobiliare finalizzato alla migliore risoluzione della crisi coniugale, senza alcun animus donandi*".